

BonelliErede  
Covid-19 TaskForce

**BonelliErede**  
with LOMBARDI

---

*This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.*

*It should not be construed or relied on as legal advice.*

*Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*

20 maggio 2020

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
<b>Contributo a fondo perduto</b>	Art. 25 del Decreto Rilancio	<u>Imprese in generale<sup>1</sup> e lavoratori autonomi (ivi incluse imprese e lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”) danneggiati dall'emergenza COVID-19 e con fatturato<sup>2</sup> non superiore a Euro 5.000.000<sup>3</sup> nel</u>	<p>La norma in commento prevede la concessione di un <u>contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare e dei corrispettivi del mese di aprile 2019<sup>8</sup>.</u></p> <p>I soggetti che abbiano iniziato la propria attività a partire dal 1 gennaio 2019, nonché i soggetti che, alla data dell'insorgere dello stato di emergenza Covid-19, già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi, possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche in</p>	Misura applicabile <i>una tantum</i> in relazione ai risultati operativi relativi al mese di aprile 2020	<p>Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, <u>i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti ai sensi della norma in commento<sup>9</sup>.</u></p> <p>L'istanza contiene, <i>inter alia</i>, l'autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica.</p> <p><u>Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo in commento saranno definiti con provvedimento del</u></p>

<sup>1</sup> Tra le imprese rientrano anche le imprese esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa. Inoltre, come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio, rientrano nell'ambito di applicazione della norma in commento anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

<sup>2</sup> La norma in commento si riferisce esplicitamente: (I) ai ricavi indicati ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. a) e b), ovvero a) i corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché (II) ai compensi indicati dall'art. 54, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto ivi previsto.

<sup>3</sup> La norma in commento non chiarisce se il dato del fatturato, in caso di gruppo societario, debba essere considerato a livello consolidato. Da un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe che il requisito debba essere considerato esclusivamente a livello individuale e non a con riferimento al gruppo.

<sup>8</sup> Per la determinazione di tali importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi.

<sup>9</sup> L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p><u>periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.</u></p> <p><u>Restano esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento:</u></p> <p>(i) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;</p> <p>(ii) gli enti pubblici di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR<sup>4</sup>;</p> <p>(iii) i soggetti di cui all'art. 162-<i>bis</i> del TUIR<sup>5</sup>;</p> <p>(iv) i contribuenti che hanno diritto alle</p>	<p>assenza del requisito sopra descritto del calo del fatturato e dei corrispettivi.</p> <p><u>L'ammontare del contributo a fondo perduto</u> è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:</p> <p>(i) 20% per i soggetti con fatturato non superiore a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso <u>alla data del 19 maggio 2020</u>;</p> <p>(ii) 15% per i soggetti con fatturato superiore a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso <u>alla data del 19 maggio 2020</u>;</p> <p>(iii) 10% per i soggetti con fatturato superiore a Euro 1.000.000 e fino a Euro 5.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso <u>alla data del 19 maggio 2020</u>.</p>		<p><u>Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</u> La norma in commento chiarisce che il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p>

<sup>4</sup> Ovvero (i) gli enti pubblici esercenti funzioni statali, (ii) gli enti pubblici esercenti attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, ivi incluse le aziende sanitarie locali nonché (iii) gli enti privati di previdenza obbligatoria esercenti attività previdenziali e assistenziali.

<sup>5</sup> Ovvero (i) gli intermediari finanziari (tra cui i confidi e gli operatori di microcredito), (ii) le società di partecipazione finanziaria (*i.e.* i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari), (iii) le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>indennità previste ai sensi di talune norme del Decreto Cura Italia<sup>6</sup>;</p> <p>(v) i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria<sup>7</sup>.</p>	<p>Si noti che la norma in commento chiarisce espressamente che il <u>contributo a fondo perduto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.</u></p>		
<b>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</b>	Art. 26, commi 12-19, del Decreto Rilancio	<p>S.p.A., S.r.l. (anche semplificate), S.a.p.A. e società cooperative con sede legale in Italia, che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentino un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 compreso tra i</li> </ul>	<p>Oltre alle misure di natura fiscale, in relazione alle quali si rimanda al <i>vademecum "Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese"</i>, la disposizione in commento istituisce il "<b>Fondo Patrimonio PMI</b>", che sarà gestito da <b>Invitalia S.p.A. con la finalità di sottoscrivere obbligazioni e/o titoli di debito di nuova emissione</b> (gli "<b>Strumenti Finanziari</b>")<sup>11</sup>.</p> <p><b>La società emittente gli Strumenti Finanziari assume specifici impegni</b> e in particolare:</p> <p>- <b>non deliberare o effettuare, fino</b></p>	<u>Fino al 31 dicembre 2020</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento degli Strumenti Finanziari, saranno definite con decreto del MEF di concerto con il MISE.</li> <li>• Invitalia S.p.A., verificate le caratteristiche soggettive del richiedente, l'esecuzione dell'aumento di capitale e la conformità degli strumenti finanziari ai requisiti previsti (sia dalla legge che dal decreto del MEF), procede – entro i limiti di dotazione del Fondo Patrimonio PMI, pari a Euro 4 miliardi per l'anno 2020 – alla sottoscrizione degli strumenti e al</li> </ul>

<sup>6</sup> Nello specifico, trattasi delle indennità previste ai sensi degli artt. 27 e 38 del Decreto Cura Italia.

<sup>7</sup> La norma in commento si riferisce agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi del 30 giugno 1994, n. 509 e del 10 febbraio 1996, n. 103.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>5 e i 50 milioni di Euro<sup>10</sup> (i “Ricavi”);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>abbiano subito una riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;</li> <li>abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente</li> </ul>	<p><u>all’integrale rimborso di titoli, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti soci;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti in stabilimenti e attività localizzate in Italia;</u></li> <li><u>fornire a Invitalia S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Patrimonio PMI, un rendiconto periodico al fine di consentire un monitoraggio sugli impegni assunti.</u></li> </ul> <p>Nel caso in cui la società emittente gli Strumenti Finanziari sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo Patrimoniale PMI per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografi e prima degli importi dovuti a titolo di finanziamento soci ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.</p> <p>Gli Strumenti Finanziari presentano le seguenti principali caratteristiche:</p>		<p>versamento del relativo apporto nell’anno 2020.</p>

<sup>11</sup> Diversamente dalle bozze iniziali del Decreto Rilancio, all’interno delle quali gli strumenti in questione costituivano anche strumenti di patrimonializzazione/equity, nella versione finale del Decreto Rilancio tali strumenti costituiscono esclusivamente strumenti di debito.

<sup>10</sup> Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, deve farsi riferimento al valore dei ricavi su base consolidata.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>versato non inferiore a 250.000 Euro (l'«Aumento di Capitale»);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla data del 31 dicembre 2019 non rientrano nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi, tra gli altri, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea;</li> <li>• si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;</li> <li>• siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- saranno emessi per un ammontare massimo pari al minore tra tre volte l'ammontare dell'Aumento di Capitale e il 12,5% dell'ammontare dei Ricavi;</li> <li>- sono rimborsati decorsi i 6 anni dalla sottoscrizione o, a discrezione della società emittente, anticipatamente decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. In caso di informazione antimafia interdittiva, gli Strumenti Finanziari saranno immediatamente rimborsati;</li> <li>- i relativi interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data di rimborso;</li> <li>- potranno essere emessi <b><u>anche in deroga al limite di emissione di cui all'articolo 2412, primo comma, cod. civ.</u></b><sup>12</sup>, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti ai sensi della previsione in commento.</li> </ul>		

<sup>12</sup> Il limite di emissione di cui all'art. 2412, primo comma, cod.civ., è rappresentato dal doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non rientri tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;</li> <li>• non sia destinataria di una misura di prevenzione e delle relative conseguenze previste ai sensi dell'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia);</li> </ul>			



Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<ul style="list-style-type: none"> <li>non sia intervenuta, tra le altre, una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo;</li> <li>il numero di occupati sia inferiore a 250 persone.</li> </ul>			
<b>Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</b>	Art. 35 del Decreto Rilancio	(i) <u>SACE S.p.A.</u> ; (ii) <u>compagnie di assicurazione attive in Italia nel ramo dei crediti commerciali a breve termine.</u>	<p>La norma in commento prevede che SACE S.p.A. conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali autorizzate all'esercizio del ramo credito una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020<sup>13</sup>.</p> <p>Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie concesse ai sensi della norma in commento è accordata di</p>	L'emissione delle garanzie in questione è prevista fino al <u>31 dicembre 2020</u> .	<p><u>L'efficacia delle misure di cui alla norma in commento è subordinata all'approvazione, ex art. 107, comma 3, lett. b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, da parte della Commissione Europea.</u></p> <p>Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro il 18 giugno 2020, saranno stabilite ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti negativi per l'esecuzione delle misure di cui alla norma in commento.</p> <p>Inoltre, con decreto del Ministro dell'Economia</p>

<sup>13</sup> Le garanzie di cui alla norma in commento sono prestate nel limite massimo complessivo di Euro 2 miliardi e in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. A tal fine, nell'ambito del fondo previsto ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Liquidità (per il cui commento si rimanda al paragrafo "Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia SACE e controgaranzia dello Stato" che segue) è stata istituita una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, con dotazione pari a Euro 1,7 miliardi.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita e irrevocabile.  SACE S.p.A. svolgerà, anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti <sup>14</sup> .		e delle Finanze potranno essere impartiti a SACE S.p.A. eventuali indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto di tali indirizzi e dei termini e condizioni previsti ai sensi della norma in commento.
<b>Rafforzamento dell'ecosistema delle <i>start up</i> innovative</b>	Art. 38 del Decreto Rilancio	(i) <i>Start up innovative</i> <sup>15</sup> ;  (ii) <i>PMI innovative</i> <sup>16</sup> .	Ai sensi della norma in commento, sono previste le seguenti misure temporanee: <ul style="list-style-type: none"> <li>• incremento delle risorse da destinare al rifinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi nell'ambito della c.d. misura "<i>Smart&amp;Smart Italia</i>"<sup>17</sup>, per un ammontare pari a Euro</li> </ul>	Le previsioni di cui alla norma in commento hanno durata <u>fino al 31 dicembre 2020</u> .	I termini e le condizioni delle agevolazioni previste ai sensi della norma in commento, nonché le relative modalità operative, saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che dovrà essere adottato entro il 18 luglio 2020.  Inoltre, le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dalla norma in commento

<sup>14</sup> Le attività di recupero del credito possono essere delegate alle imprese di assicurazione del ramo credito.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. articolo 25, comma 2, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, sono definite *start up* innovative le società di capitali le cui quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che presentino, tra le altre, le seguenti caratteristiche: (i) siano costituite da non più di 60 mesi; (ii) abbiano la propria sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; (iii) a partire dal secondo anno di attività, abbiano il totale del valore della produzione annua non superiore a Euro 5.000.000; (iv) non distribuiscano, e non abbiano distribuito, utili; e, (v) abbiano, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 marzo 2015, n. 33, sono definite PMI innovative le PMI (*i.e.* imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera Euro 50.000.000 oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43.000.000) che presentino, tra le altre, le seguenti caratteristiche: (i) abbiano la propria sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; e, (ii) non siano qualificabili come *start up* innovative e quindi non siano iscritte al registro speciale previsto ai sensi dell'art. 25, comma 8, menzionato alla nota che precede.

<sup>17</sup> Tale misura costituisce il principale strumento agevolativo a livello nazionale previsto in favore delle *start up* innovative ed è stata istituita ai sensi Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2019.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>100.000.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>destinazione di un importo pari a Euro 10.000.000 per la concessione alle <i>start up</i> innovative di agevolazioni nella forma dei contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative<sup>18</sup>. È previsto, in aggiunta, che il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle <i>start up</i> innovative (<i>i.e.</i> 60 mesi) venga prorogato di 12 mesi<sup>19</sup>.</li> <li>incremento delle risorse assegnate al c.d. Fondo di Sostegno al Venture Capital<sup>20</sup>, per un ammontare pari a Euro</li> </ul>		con specifico riferimento al c.d. Fondo di Sostegno al Venture Capital saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che dovrà essere adottato entro il 18 luglio 2020.

<sup>18</sup> Le agevolazioni previste ai sensi della norma in commento sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti cc.dd. *de minimis*.

<sup>19</sup> La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. Si noti, inoltre, che sono in ogni caso contestualmente prorogati di 12 mesi anche eventuali termini, previsti a pena di decadenza, relativi all'accesso a incentivi pubblici e/o per la revoca dei medesimi.

<sup>20</sup> Istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Attraverso le risorse del Fondo in commento, il Ministero dello Sviluppo Economico opera investendo in uno o più fondi per il *venture capital* o in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in fondi per il *venture capital*, istituiti da società di gestione del risparmio o da altre società autorizzate a tali fini da Banca d'Italia.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>200.000.000, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale delle <i>start up</i> innovative e delle PMI innovative mediante, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;</li> <li>(ii) l'erogazione di finanziamenti agevolati;</li> <li>(iii) la sottoscrizione di obbligazioni convertibili;</li> <li>(iv) altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato.</li> </ul>		
<b>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia SACE e controgaranzia dello Stato<sup>21</sup></b>	<p>Art. 1 del Decreto Liquidità, commi 1-12.</p> <p>Art. 31 del Decreto</p>	<p><u>Imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, con esclusione di:</u></p> <p>(i) banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del</p>	<p><u>SACE S.p.A. concede garanzie a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale a copertura di nuovi finanziamenti di durata non superiore a 6 anni concessi successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. dopo il 9 aprile 2020) alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 da parte di banche, istituzioni finanziarie</u></p>	<p>L'emissione delle garanzie in questione è prevista fino al <u>31 dicembre 2020<sup>30</sup></u></p>	<p><u>L'efficacia delle misure di cui alla norma in commento è subordinata all'approvazione, ex art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, da parte della Commissione Europea intervenuta in data 14 aprile 2020<sup>31</sup></u></p> <p>I finanziatori che vogliono poter offrire finanziamenti con la garanzia di SACE S.p.A. in commento devono sottoscrivere un c.d. "atto di adesione" e completare la procedura di accesso</p>

<sup>21</sup> Si noti che in data 21 aprile 2020, l'ABI ha emanato una circolare recante le modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all'articolo in commento, allegando alla stessa anche il Manuale Operativo e le Condizioni Generali elaborati da SACE S.p.A.. La menzionata circolare dell'ABI, con allegati il Manuale Operativo e le Condizioni Generali, è disponibile al seguente [link](#). Le Condizioni Generali sono state oggetto di minori modifiche aventi il precipuo scopo di ridurre al minimo la documentazione da produrre da parte delle imprese beneficiarie, per il tramite dei soggetti finanziatori, e di fornire a queste ultime maggiori indicazioni circa le informazioni da valorizzare al momento della richiesta della garanzia. Le modifiche sono state indicate all'interno della circolare dell'ABI del 9 maggio 2020, disponibile al seguente [link](#).

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
	Rilancio	<p>credito,</p> <p>(ii) imprese che alla data del 31 dicembre 2019 rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea<sup>22</sup>, e</p> <p>(iii) imprese che alla data del 29 febbraio</p>	<p>nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia<sup>25</sup>.</p> <p>Ai sensi della previsione in commento e delle linee guida approvate da SACE S.p.A. (allegate alla circolare ABI del 21 aprile 2020)<sup>26</sup>, le garanzie in commento devono rispettare, <i>inter alia</i>, le seguenti <u>condizioni</u>:</p> <p>(i) l'importo massimo garantito non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi risultanti dal bilancio approvato o da apposita certificazione ove quest'ultimo non sia stato ancora approvato<sup>27</sup>:</p> <p>a) 25% del fatturato annuo</p>		<p>al portale telematico istituito da SACE S.p.A.. L'impresa che voglia beneficiare della misura in commento dovrà inviare al finanziatore una c.d. "richiesta di finanziamento garantito" in linea con il <i>form</i> accluso alle linee guida (allegate alla circolare ABI del 21 aprile 2020)<sup>32</sup>.</p> <p>A seconda delle dimensioni dell'impresa beneficiaria, il rilascio della garanzia seguirà una procedura semplificata ovvero ordinaria.</p> <p>1) <u>Procedura Semplificata, applicabile alle imprese con meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato fino a Euro 1,5 miliardi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il soggetto finanziatore (il quale può operare anche in <i>pool</i> con altri</li> </ul>

<sup>30</sup> Come chiarito nel Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali, i finanziamenti che possono beneficiare della garanzia in commento devono essere erogati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

<sup>31</sup> Sul punto, si veda quanto comunicato dalla Commissione Europea (link: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_20\\_655](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_655)).

<sup>22</sup> Una più puntuale individuazione di quelli che sono i requisiti per confermare l'assenza di difficoltà è fornita da SACE S.p.A. nel documento "*Garanzia dello Stato su Finanziamenti concessi dalle banche. Come ottenere la garanzia?*" (disponibile al seguente [link](#)).

<sup>25</sup> A copertura, tra l'altro, delle garanzie concesse ai sensi della norma in commento, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione iniziale di Euro 1 miliardo per l'anno 2020. Ai sensi dell'articolo 31 (*Rifinanziamento fondi*) del Decreto Rilancio, tale fondo è stato incrementato di Euro 30 miliardi per l'anno 2020.

<sup>26</sup> Disponibili al seguente [link](#).

<sup>27</sup> Ai fini dell'individuazione del limite di importo massimo garantito, occorre fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti dall'impresa in Italia e, ove l'impresa appartenga a un gruppo, su base consolidata (prendendo a riferimento le imprese del gruppo in Italia).

<sup>32</sup> Disponibili al seguente [link](#).

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>presentino esposizioni classificabili come deteriorate nei confronti del sistema bancario.</p> <p>Le previsioni in commento sono applicabili alle <u>PMI (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di Partita IVA)</u><sup>23</sup> a condizione che le stesse abbiano già esaurito la possibilità di accesso al Fondo di Garanzia PMI<sup>24</sup>.</p>	<p>dell'impresa relativo al 2019;</p> <p>b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi ai 2019.</p> <p>Ove l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in commento o da altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano;</p> <p>(ii) fermi restando i limiti di cui al punto (i) che precede, la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite, per un importo pari al<sup>28</sup>:</p> <p>a) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a Euro 1,5 miliardi;</p> <p>b) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con</p>		<p>finanziatori), ricevuta la richiesta di finanziamento garantito, avvia la propria istruttoria interna secondo le regole ordinarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di delibera positiva di erogazione del finanziamento, il soggetto finanziatore (o, se del caso, l'agente), trasmette la c.d. "richiesta di garanzia" in linea con il <i>form</i> accluso alle linee guida (allegate alla circolare ABI del 21 aprile 2020)<sup>33</sup> a SACE S.p.A., la quale processa la richiesta verificando la completezza del <i>set</i> documentale caricato dal soggetto finanziatore sul portale e l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore;</li> <li>SACE S.p.A., in caso di esito positivo delle proprie verifiche, comunica al soggetto finanziatore l'avvenuta emissione della garanzia e il relativo codice identificativo (c.d. CUI). Si parla, in questo caso, di garanzia</li> </ul>

<sup>23</sup> Per la definizione di PMI, si veda il paragrafo "Fondo di Garanzia PMP" *infra*.

<sup>24</sup> L'importo massimo complessivo della misura è di Euro 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi destinati a PMI, liberi professionisti e lavoratori autonomi.

<sup>28</sup> In caso di ammortamento progressivo del finanziamento, le percentuali di seguito menzionate si applicano sull'importo residuo dovuto.

Inoltre, ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia sotto indicata, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

<sup>33</sup> Disponibili al seguente [link](#).

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>valore del fatturato tra Euro 1,5 miliardi e Euro 5 miliardi <u>o</u> con più di 5000 dipendenti in Italia;</p> <p>c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a Euro 5 miliardi.</p> <p>(iii) l'impresa beneficiaria della garanzia deve assumere l'impegno a gestire determinati livelli occupazionali stabiliti attraverso accordi sindacali;</p> <p>(iv) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Risultano espressamente esclusi i finanziamenti con finalità  (i) di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti nonché  (ii) di acquisizione di partecipazioni societarie<sup>29</sup>;</p> <p>(v) l'impresa che beneficia della garanzia, dopo aver attestato nella richiesta di finanziamento che né essa né altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo abbiano approvato la</p>		<p>“emessa”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'emissione della garanzia, il soggetto finanziatore eroga il finanziamento garantito e comunica a SACE S.p.A. la data di erogazione. Solo a seguito di questa comunicazione la garanzia si intenderà “perfezionata”.</li> </ul> <p>2) <u>Procedura Ordinaria (applicabile alle imprese con valore del fatturato superiore a Euro 1,5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una volta ricevuta la “richiesta di finanziamento garantito”, il soggetto finanziatore - prima di avviare le proprie procedure interne - deve tempestivamente coordinarsi con SACE S.p.A.. In questa procedura la c.d. “richiesta di garanzia” che il soggetto finanziatore potrà inviare a SACE S.p.A. sarà corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli previsti in caso di procedura semplificata. Una volta completata anche l'istruttoria di SACE S.p.A., quest'ultima sottoporrà la decisione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale, con proprio decreto</li> </ul>

<sup>29</sup> Si veda quanto chiarito da SACE nel comunicato disponibile al seguente [link](#).

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>distribuzione di dividendi o l'acquisto di azioni proprie dal 9 aprile 2020, dovrà altresì assumere l'impegno nel contratto di finanziamento a che essa e ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo gruppo non approvino né procedano alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni nel corso del 2020, a decorrere dal 9 aprile 2020;</p> <p>(vi) l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato a seguito del nuovo finanziamento coperto dalla garanzia deve risultare superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra la data di entrata in vigore del decreto e quella della concessione del nuovo finanziamento in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del decreto.</p> <p><u>Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie in commento è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta, senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile, che copre il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</u></p> <p>SACE S.p.A. svolge per conto del</p>		<p>- adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. -, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, approva l'emissione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria della garanzia svolge in relazione a: (i) contributo allo sviluppo tecnologico, (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, e (v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad esito dell'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al soggetto finanziatore viene comunicato l'avvenuta emissione della garanzia e il relativo codice identificativo (c.d. CUI). A pena di decadenza, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'emissione della garanzia, il soggetto finanziatore eroga il finanziamento garantito e comunica a SACE S.p.A. la data di erogazione. Solo a seguito di questa comunicazione la garanzia si intenderà "perfezionata".</li> </ul> <p>Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze può essere stabilita una percentuale di copertura della garanzia più elevata rispetto a quella prevista dalla norma.</p>



Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			Ministero dell'Economia e delle Finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero crediti, anche delegandola alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.		<p><u>Per una più puntuale disamina delle procedure sopra descritte, delle relative tempistiche e del supporto documentale necessario, si faccia riferimento alle linee guida (allegate alla circolare ABI del 21 aprile 2020)<sup>34</sup>.</u></p> <p>Con riguardo alle commissioni dovute per il rilascio della garanzia, è previsto che le stesse saranno calcolate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento ai finanziamenti a favore di PMI, in rapporto all'importo garantito, 25 bps durante il primo anno, 50 bps durante il secondo e terzo anno, 100 bps durante il quarto, quinto e sesto anno;</li> <li>- con riferimento ai finanziamenti a favore di altri beneficiari (diversi dalle PMI), in rapporto all'importo garantito, 50 bps durante il primo anno, 100 bps durante il secondo e terzo anno, 200 bps durante il quarto, quinto e sesto anno.</li> </ul> <p>Quanto al costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia in commento è previsto che, in ogni caso, dovrà essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore – come documentato e attestato dal rappresentante legale del finanziatore – per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra (i) il costo che sarebbe</p>

<sup>34</sup> Disponibili al seguente [link](#).

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
					<p>stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti e (ii) il costo effettivamente applicato all'impresa.</p> <p style="text-align: center;">-*.~*~-</p> <p>Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze <b>possono</b> essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, inclusi indicazioni operative per SACE S.p.A. sulla gestione delle attività di rilascio delle garanzie e di verifica del rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla norma.</p> <p>Inoltre, in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", le condizioni di accesso alla garanzia e le procedure previste dalla norma in commento <b>possono</b> essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico</p>
<b>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia dello Stato su esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b>	Art. 1 del Decreto Liquidità, comma 13.	<u>Imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19</u>	Nell'ambito del limite massimo complessivo di Euro 200 miliardi stanziati per le "Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia SACE e controgaranzia dello Stato", <u>con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (da adottarsi in conformità con la normativa dell'Unione Europea) può essere concessa la garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, esplicita,</u>	L'emissione delle garanzie in questione è prevista su esposizioni assunte o da assumere da <u>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino al 31 dicembre 2020</u>	<u>La garanzia potrà essere concessa solo tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</u>  Diversamente dalla misura prevista dall'art. 57 del Decreto Cura-Italia, che sembrerebbe avere carattere strutturale, l'efficacia della misura in esame è limitata sia da un punto di vista temporale (i.e. a valere su esposizioni assunte o da assumere da parte di CDP fino al 31

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p><u>irrevocabile</u> e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, <u>su esposizioni assunte o da assumere da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</u></p> <p>La norma precisa che per esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si intendono quelle derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia a imprese, con sede in Italia, che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19.</p>		dicembre 2020) che da un punto di vista quantitativo ( <i>i.e.</i> fino a un importo complessivo massimo di Euro 200 miliardi, di cui almeno Euro 30 miliardi sono destinati a supporto di PMI).
<b>Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese – Attività assicurativa e di garanzia di SACE</b>	Art. 2 del Decreto Liquidità comma 1, lett. (a) e (b)	<u>SACE S.p.A.</u>	<p>La norma in commento modifica l'articolo 6 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che disciplina l'attività e l'operatività di SACE S.p.A. relativa al sostegno finanziario alle esportazioni e all'internazionalizzazione. Rispetto alla disciplina previgente si segnalano le principali seguenti novità:</p> <p>(i) <u>a decorrere dal 1 gennaio 2021, gli impegni assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nella misura del 90% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, da parte dello Stato, senza vincolo di solidarietà;</u></li> </ul>	Non applicabile.	<p>L'operatività a regime di questo nuovo sistema di co-assicurazione si articolerà nei seguenti <i>step</i>:</p> <p>(i) la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto dello Stato,</p> <p>(ii) il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera annualmente il piano delle attività e il sistema dei limiti di rischio, che individua anche le operazioni con un rischio di concentrazione per le quali è necessaria l'approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del rilascio della garanzia;</p> <p>(iii) è previsto che venga stipulata una nuova convenzione tra SACE S.p.A. e il</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, da parte di SACE S.p.A.;</u></li> <li>(ii) le suddette garanzie e coperture assicurative sono rilasciate da SACE S.p.A. in nome proprio e per conto dello Stato;</li> <li>(iii) il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è soggetto ad approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze mediante decreto, previa consultazione del Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione;</li> <li>(iv) viene istituito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione<sup>35</sup>, investito della funzione:</li> </ul>		<p>Ministero dell'Economia, di durata decennale che disciplini, tra gli altri, lo svolgimento dell'attività istruttoria e le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. Tale convenzione dovrà esser approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei Conti.</p>

<sup>35</sup> Il comitato è composto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che lo co-presiedono, e da ulteriori sei membri, i quali sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• consultiva ai fini dell'adozione del decreto Ministero dell'economia e delle finanze di cui al punto (iii) che precede<sup>36</sup>;</li> <li>• approvativa della convenzione decennale tra SACE S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze;</li> </ul> <p>(v) <u>gli impegni in essere alla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 9 aprile 2020) assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato restano disciplinati dalle norme e convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, ma sono riassicurati dallo Stato per il novanta per cento del loro importo, fatta eccezione per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi (o la minaccia che si verifichi) un evento generatore di sinistro o un rischio</li> </ul>		

Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il suddetto comitato, una volta costituito, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 *ss.mm.ii.*

<sup>36</sup> Viene eliminato il potere consultivo precedentemente riconosciuto all'IVASS che oggi può, eventualmente, essere coinvolto dal Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>incombente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelli - relativi a specifiche operazioni crocieristiche individuata dal decreto - garantiti direttamente dallo Stato;</li> <li>- quelli relativi a rischi non di mercato assunti rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione – per i quali è stata rilasciata la garanzia dal Ministero dell'economia e delle Finanze nei limiti espressamente previsti dal decreto medesimo.</li> </ul> <p><u>Gli impegni assunti da SACE S.p.A. tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 restano disciplinati dalle norme e convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, ma possono essere riassicurati dallo Stato per il novanta per cento del loro importo, tramite approvazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, fatta eccezione per gli</u></p>		

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			impegni descritti al paragrafo (v) (B) e (C) che precede.		
<b>Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese – Sostegno alle banche e ai soggetti abilitati all'esercizio del credito</b>	Art. 2 del Decreto Liquidità comma 1, lett. (c)	<u>Imprese con sede in Italia</u>	<p>In aggiunta all'attività ordinaria di garanzia e assicurativa dei rischi relativi al settore dell'esportazione e internazionalizzazione, <u>SACE S.p.A. viene abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie (sotto qualsiasi forma) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La garanzia è volta a sostenere i finanziamenti da questi ultimi concessi (sotto qualsiasi forma) alle imprese con sede in Italia.</u></p> <p>Questa ulteriore attività di garanzia è svolta, con contabilità separata rispetto all'ordinaria attività di SACE S.p.A., <u>entro l'importo complessivo massimo di Euro 200 miliardi.</u></p> <p>In relazione agli impegni appena menzionati, <u>è accordata di diritto la garanzia dello Stato, a prima richiesta, in favore di SACE S.p.A..</u></p>	Non applicabile.	<p>I soggetti finanziatori non possono ricorrere direttamente alla garanzia dello Stato, essendo la stessa prevista esclusivamente a favore di SACE S.p.A..</p> <p>Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministro dello Sviluppo Economico saranno definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie in commento e dell'operatività della garanzia dello Stato.</p>
<b>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</b>	Art. 57 del Decreto Cura Italia.	(i) <u>Imprese che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI, operanti in settori da</u>	<p>Questa misura, che è volta a favorire le operazioni di finanziamento in favore di soggetti diversi da quelli che hanno accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia PMI, consente:</p> <p>(i) agli istituti finanziatori che concedono prestiti a imprese (diverse da quelle ammesse ai</p>	Non applicabile.	<p>I criteri, le modalità e le condizioni per la concessione degli strumenti di supporto e garanzia di cui alla previsione in commento, nonché la relativa procedura di escussione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.</p> <p>All'interno del menzionato decreto saranno</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>individuarsi con decreto ministeriale<sup>37</sup>;</p> <p>(ii) <u>Banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito</u>;</p> <p>(iii) <u>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</u>;</p>	<p>benefici del Fondo di Garanzia PMI) che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, di beneficiare del supporto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante specifici strumenti, quali <i>plafond</i> di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita;</p> <p>(ii) a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di beneficiare a sua volta di una garanzia onerosa, incondizionata e irrevocabile dello Stato, a copertura dell'esposizione assunta verso il ceto bancario sino ad un massimo dell'80%.</p> <p>Si noti che è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della previsione in commento con una dotazione iniziale di Euro 500.000.000 per l'anno 2020<sup>38</sup>.</p>		<p>individuati, altresì, i settori nei quali operano le imprese di cui alla previsione in commento e dovrà essere assicurata, in ogni caso, la complementarietà con il Fondo di Garanzia PMI.</p>
<b>Misure di sostegno</b>	Art. 56 del	(i) <u>PMI</u> (i.e.	Con riferimento alle esposizioni debitorie	Le moratorie avranno effetto	Le PMI e i lavoratori autonomi titolari di partita

<sup>37</sup> L'art. 13 del Decreto Liquidità, abrogando l'art. 49 del Decreto Cura Italia (come *infra* dettagliato), ha inoltre esteso i benefici del Fondo di Garanzia PMI anche alle imprese con dipendenti fino a 499 unità. Sarebbe, dunque, che siano escluse dalla norma in commento, non solo le PMI, ma anche le imprese con meno di 499 dipendenti. Per una conferma al riguardo, si attende tuttavia un chiarimento nei regolamenti attuativi della misura in commento.

<sup>38</sup> Sulla base di quanto indicato negli atti dei lavori preparatori della Camera dei Deputati (consultabili al seguente [link](#)) sembrerebbe che, in attesa dell'operatività della misura in commento, a tali interventi si aggiungono ulteriori Euro 2 miliardi a supporto delle imprese di media e grande dimensione per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende. In proposito, si noti che – come indicato nel comunicato stampa di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (disponibile al seguente [link](#)), la misura è rivolta a “medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore a Euro 50.000.000)”.



Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
<b>finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19</b> <sup>39</sup>	Decreto Cura Italia.	<p>imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera Euro 50.000.000 oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43.000.000) aventi sede legale in Italia<sup>40</sup>.</p> <p>(ii) <u>Lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA</u><sup>41</sup>.</p> <p>(iii) Sono espressamente escluse le PMI le cui esposizioni debitorie risultino già</p>	<p>nei confronti dei soggetti abilitati all'esercizio del credito, viene riconosciuta la facoltà alle PMI di attivare i seguenti strumenti di moratoria straordinaria, mediante semplice comunicazione corredata da una autocertificazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza dell'epidemia da COVID-19:</p> <p>(i) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o, se successivi, alla data di pubblicazione del decreto), che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>(ii) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che i contratti siano prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, alle medesime condizioni e senza</p>	<u>fino al 30 settembre 2020.</u>	IVA che vogliono avvalersi della misura in commento devono inviare apposita comunicazione al finanziatore corredata da una dichiarazione a mezzo della quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000, di aver, tra le altre cose, subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta dell'emergenza sanitaria COVID-19.

<sup>39</sup> È previsto che la sezione speciale abbia una dotazione pari a Euro 1,73 miliardi.

<sup>40</sup> Nelle FAQ del MEF, aggiornate alla data del 2 aprile 2020, si chiarisce che “*per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo*”.

<sup>41</sup> Nelle FAQ del MEF, aggiornate alla data del 2 aprile 2020, si chiarisce che “*Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA*” e si ribadisce che “*Si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA*”.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		classificate come esposizioni creditizie deteriorate.	<p>alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020;</p> <p>(iii) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti<sup>42</sup>.</p> <p>Su richiesta telematica del soggetto finanziatore e senza valutazione, le operazioni di cui ai precedenti paragrafi sono ammesse alla garanzia gratuita e sussidiaria di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia PMI che può garantire fino al 33% rispettivamente</p>		

<sup>42</sup> Nelle FAQ del MEF, aggiornate alla data del 2 aprile 2020, si chiarisce che *“in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo”* (link: <http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>, sezione *“Moratoria prestiti”*).

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			degli importi utilizzati o delle rate prorogate e sospese <sup>43</sup> .		
<b>Fondo di Garanzia PMI<sup>44</sup></b>	Art. 49 del Decreto Cura Italia, abrogato e sostituito (a far data dal 9 aprile 2020) dall'art. 13 del Decreto Liquidità <sup>45</sup> .	<u>PMI</u> (i.e. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera Euro 50.000.000 oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i Euro 43.000.000) <sup>46</sup> e, a seguito dell'art. 13 del Decreto Liquidità, anche le <u>imprese con numero di</u>	L'art. 13 del Decreto Liquidità ha confermato le seguenti misure temporanee e derogatorie alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI introdotte dall'art. 49 del Decreto Cura Italia:  (i) <u>gratuità della garanzia concessa dal Fondo</u> (inclusa l'eliminazione della commissione prevista in caso di mancato / ritardato perfezionamento dell'operazione finanziaria);  (ii) <u>innalzamento dell'importo massimo</u>	Le anzidette misure temporanee e derogatorie restano in vigore <u>fino al 31 dicembre 2020</u> .	<u>L'incremento della percentuale di copertura della garanzia di cui al par. (I) della colonna "Contenuto della previsione" è subordinata all'approvazione, ex art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, da parte della Commissione Europea intervenuta in data 14 aprile 2020<sup>54</sup>.</u>  Si noti che il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità non incidono sulla modalità di richiesta/attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI e, pertanto, restano applicabili le disposizioni operative del Fondo di Garanzia PMI entrate in vigore in data 15 marzo 2019.

<sup>43</sup> Sul sito del Fondo di Garanzia PMI, sezione "Modulistica", è disponibile il modulo che il soggetto richiedente l'agevolazione prevista ai sensi dell'articolo in commento (i.e. banca, intermediario finanziario, Confidi) deve presentare telematicamente mediante l'apposito portale di cui al sito del Fondo di Garanzia PMI (si veda seguente [link](#)).

<sup>44</sup> Ex art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. In data 29 marzo 2020, il MEF ha comunicato la costituzione di una *task force* congiunta con ABI, Mediocredito Centrale e Banca d'Italia per assicurare l'utilizzo delle misure di supporto alla liquidità del Decreto Cura Italia e che avvierà la propria operatività nel corso della prima settimana di aprile.

<sup>45</sup> Si noti che ai sensi dell'art. 38 del Decreto Rilancio è stato previsto che in favore delle *start up* innovative e delle PMI innovative viene riservata una quota pari a Euro 200.000.000 a valere sulle risorse già assegnate al Fondo di Garanzia PMI. Per una disamina dell'aspetto da ultimo citato, si rimanda al paragrafo "Rafforzamento dell'ecosistema delle *start up* innovative" che precede. Si noti, inoltre, che ai sensi dell'art. 31 (*Rifinanziamento fondi*) del Decreto Rilancio, il Fondo di Garanzia PMI è stato incrementato di Euro 3,95 miliardi per l'anno 2020

<sup>46</sup> L'art. 2 (*Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*) dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE (Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 - 0041) fornisce la definizione di micro, piccole e medie imprese (cc.dd. PMI) a livello comunitario.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
	Art. 31 del Decreto Rilancio	<p><u>dipendenti non superiore a 499</u><sup>47</sup>.</p> <p>A seguito del Decreto Liquidità è stata confermata l'esclusione dal beneficio della garanzia delle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", mentre la misura è stata estesa anche in favore di beneficiari che:</p> <p>(i) alla data di richiesta della garanzia, presentino esposizioni classificate come</p>	<p><u>garantito per singola impresa fino a Euro 5 milioni</u>, nel rispetto della disciplina UE;</p> <p>(iii) <u>innalzamento delle percentuali di copertura per singola impresa</u>, sia per gli interventi di garanzia diretta che per quelli di riassicurazione (rispettivamente 80% e 90%);</p> <p>(iv) <u>ammissibilità della garanzia anche per operazioni di rinegoziazione del debito</u> purché nell'ambito della rinegoziazione sia concesso un credito aggiuntivo pari almeno al 10% del debito oggetto di rinegoziazione;</p> <p>(v) <u>estensione automatica della durata della garanzia del Fondo di Garanzia PMI in caso di sospensione del pagamento delle rate</u> di rimborso di un finanziamento concessa per effetto dell'emergenza COVID-19<sup>48</sup>;</p>		<p>L'impresa e il professionista non possono richiedere di beneficiare delle nuove misure direttamente al Fondo di Garanzia PMI, ma devono richiederlo al proprio finanziatore, che è il soggetto incaricato di attivare e gestire la procedura di attivazione della garanzia con il Fondo.</p> <p>Tuttavia, si segnala che, nel caso di nuovi finanziamenti di cui al par. (A)(a) della colonna "Contenuto della previsione", l'intervento del Fondo di Garanzia PMI è concesso automaticamente, senza valutazione purché il finanziatore abbia applicato le condizioni economiche indicate nell'articolo in commento<sup>55</sup>. In tal caso, il finanziatore erogherà il finanziamento garantito, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti.</p> <p>Si noti, infine, che viene espressamente chiarito dall'articolo in commento che, qualora la documentazione antimafia relativa al beneficiario (persona giuridica) non fosse immediatamente disponibile al momento della</p>

<sup>54</sup> Sul punto, si veda quanto comunicato dalla Commissione Europea (disponibile al seguente [link](#)).

<sup>47</sup> Come chiarito anche dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 39 del 6 aprile 2020 (disponibile al seguente [link](#)) l'articolo in commento permette al Fondo di Garanzia PMI di "generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti" (dunque derogando al limite dei 250 dipendenti previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE per la definizione di PMI); non viene chiarito se tali imprese debbano però rispettare i requisiti economici previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE (i.e. fatturato annuo non superiore a Euro 50.000.000 oppure totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43.000.000). In base a un'interpretazione letterale (confortata anche dal riferimento all'estensione del Fondo di Garanzia PMI anche alle "grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499" del MISE, come chiarito al seguente [link](#)), sembrerebbe che tali requisiti economici non si applichino.

<sup>48</sup> Sul sito del Fondo di Garanzia PMI, sezione modulistica, è disponibile il modulo che il soggetto richiedente la garanzia del Fondo Centrale PMI (i.e. banca, intermediario finanziario, Confidi) deve presentare telematicamente attraverso il portale disponibile sul sito del Fondo di Garanzia PMI (seguendo il percorso indicato all'interno dello stesso modulo) al fine di dichiarare la sospensione del pagamento delle rate di rimborso di un finanziamento per effetto dell'emergenza

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		<p>“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;</p> <p>(ii) in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale (ex art. 186-bis R.D. 267/1942), hanno stipulato accordi di ristrutturazione</p>	<p>(vi) ai fini dell’accesso al Fondo è esclusa la valutazione del modulo cd. “andamentale”;</p> <p>(vii) per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, possibilità – a determinate condizioni – di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;</p> <p>(viii) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal Fondo può essere elevata del 50% (o del 70% in caso di intervento di ulteriori garanti).</p> <p>Il Decreto Liquidità ha altresì previsto, tra le altre, le seguenti ulteriori deroghe e</p>		<p>richiesta, la garanzia sarà concessa secondo le procedure del Fondo, ma <u>la garanzia sarà risolutivamente condizionata</u> al ricevimento della documentazione antimafia “pulita”.</p>

COVID-19 e la conseguente estensione automatica della durata della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (disponibile al seguente [link](#)). Sul sito del Fondo di Garanzia PMI, sezione modulistica, è disponibile, altresì, il modulo da utilizzarsi da parte del soggetto richiedente la garanzia del Fondo Centrale PMI (i.e. banca, intermediario finanziario, Confidi) per dichiarare esclusivamente la sospensione del pagamento delle rate di rimborso di un finanziamento per effetto dell’emergenza COVID-19 (disponibile al seguente [link](#)).

<sup>55</sup> La lett. J) prescrive “un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superi ore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		dei debiti ( <i>ex art.</i> 182-bis R.D. 267/1942) o hanno presentato un piano attestato di risanamento ( <i>ex art.</i> 67 R.D. 267/1942), purché, alla data del 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di	<p>misure temporanee:</p> <p>I. con riferimento alle misure <i>sub</i> (iii) che, <u>a seguito di autorizzazione da parte della Commissione Europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi e che rispettino determinati requisiti<sup>49</sup>, le soglie saranno innalzate fino al 90% e 100% (rispettivamente per garanzie dirette e riassicurazione);</u></p> <p>II. con riferimento alle misure <i>sub</i> (v) che, l'estensione automatica della durata della garanzia del Fondo è applicata anche in caso di allungamento della data di scadenza del finanziamento (e non solo in caso di moratoria/sospensione);</p> <p>III. <u>specifiche misure con riferimento a garanzie su portafogli di investimenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un <i>rating</i> non superiore</u></p>		

<sup>49</sup> In particolare, il Decreto Liquidità stabilisce che l'importo totale delle predette operazioni finanziarie non superi, alternativamente: (i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; (ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; e (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.	<p>IV. alla classe “BB” della scala di valutazione <i>Standard's and Poor's</i><sup>50</sup>.</p> <p>ammissibilità della garanzia con copertura al 100% relativamente sia alla garanzia diretta che alla riassicurazione per nuove operazioni di finanziamento<sup>51</sup> a medio-lungo termine di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario e comunque non superiore a Euro 25.000, e il cui rimborso (per sorte capitale) non cominci prima di 18/24 mesi dall'erogazione, a favore di PMI o di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata</p>		

<sup>50</sup> Si tratta, in particolare, delle seguenti agevolazioni a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a Euro 500 milioni; b) i finanziamenti che hanno le caratteristiche di durata e importo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020; c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo; d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento; h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le PMI, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

<sup>51</sup> La disposizione in commento chiarisce che può parlarsi di “nuovo finanziamento” quando, ad esito della sua concessione, l'esposizione complessiva del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute il 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Come chiarito ai sensi della Circolare ABI del 24 aprile 2020, il “nuovo finanziamento” in commento *“non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia”*.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>danneggiata dall'emergenza COVID-19<sup>52</sup>;</p> <p>V. <u>ammissibilità della garanzia anche per operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.</u> In tal caso, il finanziatore dovrà trasmettere al gestore del Fondo un'attestazione della riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito per effetto della concessione della garanzia;</p> <p>VI. <u>possibilità di cumulare – a determinate condizioni – la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia da parte di altri soggetti terzi, sino a una copertura del 100%, per i soggetti finanziati<sup>53</sup> la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, i cui ricavi non superino Euro 3.200.000, che beneficino di prestiti di importo non superiore al 25% dei</u></p>		

<sup>52</sup> Sul sito del Fondo di Garanzia PMI, sezione modulistica, è disponibile il modulo che il soggetto beneficiario finale del finanziamento deve presentare al soggetto richiedente la garanzia del Fondo Centrale PMI (*i.e.* banca, intermediario finanziario, Confidi) (disponibile al seguente [link](#)).

<sup>53</sup> Si noti che l'articolo in commento parla di "soggetti beneficiari", senza distinzioni tra PMI, imprese e singoli professionisti.



Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			ricavi.		
<b>Fondo di garanzia per le PMI<sup>56</sup> nei comuni di cui all'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020<sup>57</sup></b>	Art. 49- <i>bis</i> del Decreto Cura Italia	PMI <sup>58</sup> , ivi comprese <u>quelle del settore agroalimentare</u> , con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di (a) Bertonico, (b) Casalpusterlengo, (c) Castelgerundo, (d) Castiglione D'Adda, (e) Codogno, (f) Fombio, (g) Maleo, (h) San Fiorano, (i) Somaglia, (l) Terranova dei Passerini; (m) Vò.	<p>La norma in commento prevede le seguenti misure temporanee e derogatorie alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>gratuità della garanzia concessa dal Fondo con priorità sugli altri interventi</u>, per un importo massimo per singola impresa pari a Euro 2,5 milioni;</li> <li>• <u>innalzamento delle percentuali di copertura per singola impresa</u>, sia per gli interventi di garanzia diretta che per quelli di riassicurazione (rispettivamente 80% e 90%).</li> </ul> <p>La misura in commento sembra porsi in rapporto di specialità rispetto alla misura “Fondo di Garanzia PMP” sopra analizzata, essendo destinata alle sole PMI (non anche imprese con dipendenti fino a 499 unità) di una specifica area, senza particolari condizioni di accesso</p>	Le anzidette misure temporanee e derogatorie restano in vigore <u>fino al 2 marzo 2021</u> .	<p>Si noti che il Decreto Cura Italia non incide sulla modalità di richiesta/attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI e, pertanto, restano applicabili le disposizioni operative del Fondo di Garanzia PMI entrate in vigore in data 15 marzo 2019.</p> <p>Come per le indicazioni operative rappresentate al paragrafo “Fondo di Garanzia PMP” che precede, anche per la richiesta di accesso alla misura in commento il beneficiario dovrà indirizzarla al proprio finanziatore e non direttamente al Fondo di Garanzia PMI.</p> <p>Si noti che <u>le misure disposte dall'articolo in commento possono essere estese</u>, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, <u>per periodi di tempo determinati e nei limiti delle risorse previste<sup>59</sup></u>, alle PMI ubicate in <u>aree diverse rispetto a quelle indicate all'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020</u>. Tale estensione potrà essere giustificata in</p>

<sup>56</sup> Per la definizione e gli approfondimenti relativi al Fondo di Garanzia PMI, si prega di fare riferimento al paragrafo “Fondo di Garanzia PMP” che precede.

<sup>57</sup> Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, con il quale veniva istituita l'originaria c.d. “zona rossa”, risulta oggi abrogato.

<sup>58</sup> Per la definizione di PMI, si prega di fare riferimento al paragrafo “Fondo di Garanzia PMP” che precede.

<sup>59</sup> Per le finalità di cui all'articolo in commento, sono assegnati al Fondo di Garanzia PMI Euro 50.000.000 per il 2020.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<p>aggiuntive/derogative rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI, con una durata maggiore e benefici più limitati rispetto alla previsione generale. Non è, tuttavia, chiaro se tali misure si pongano in rapporto di alternative (facoltativa o obbligatoria) o di complementarietà.</p> <p>Le previsioni sopra riportate devono intendersi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.</p>		<p>considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree indicate nel sopramenzionato Allegato 1, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari (diverse e non limitrofe a quelle indicate nel sopramenzionato Allegato 1).</p>
<b>Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81</b>	Art. 58 del Decreto Cura Italia.	<u>Imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati del c.d. Fondo 394/81</u> <sup>60</sup>	<p>Viene stabilito che, in via transitoria, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti agevolati concessi dal Fondo 394/81.</p> <p>Dal tenore della previsione sembra che non si tratti di una moratoria che opera in via automatica su richiesta del debitore, bensì che la concessione della sospensione dei pagamenti sia soggetta a valutazione da parte del Fondo.</p>	<u>Fino al 31 dicembre 2020.</u>	<p>La previsione in commento non fornisce indicazioni in merito alle modalità operative per l'attivazione dell'agevolazione, né demanda la disciplina di tali aspetti a provvedimenti attuativi.</p> <p>In assenza di direttive specifiche, può ritenersi che debbano seguirsi le modalità di comunicazione e interlocuzione ordinarie.</p>

<sup>60</sup> Trattasi del fondo gestito da Simest S.p.A. diretto al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, DL 28 maggio 1981, n. 251. Da quanto si evince anche dalla relazione illustrativa al Decreto Cura Italia, la misura riguarderà 1457 imprese, in tutti i settori.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
<b>Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19</b>	Art. 59 del Decreto Cura Italia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Imprese estere che forniscono alle Regioni beni inerenti la gestione dell'emergenza COVID-19.</li> <li>(ii) Banche e operatori finanziari sia italiani che esteri.</li> <li>(iii) SACE S.p.A.</li> </ul>	<p>La previsione autorizza, temporaneamente, SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e che possono beneficiare a loro volta della garanzia dello Stato, in favore dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19;</li> <li>(ii) banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri, che rispettino adeguati principi di vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle attività <i>sub</i> (i), nonché quelle connesse o strumentali.</li> </ul>	<p>La misura si applica <u>limitatamente al periodo di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19</u>.</p>	<p>Le modalità operative degli interventi di cui all'articolo in commento saranno definite da SACE S.p.A., in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di bilancio.</p>

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
<b>Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà</b>	Art. 72 del Decreto Cura Italia.  Art. 48 del Decreto Rilancio	<u>Imprese in generale</u>	La norma in commento prevede l'istituzione del "Fondo per la promozione integrata" <sup>61</sup> per la realizzazione, tra le altre, delle seguenti iniziative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>campagna straordinaria di comunicazione</u> al fine di sostenere le esportazioni e l'internazionalizzazione nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19;</li> <li>• <u>co-finanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri;</u></li> <li>• <u>costituzione nell'ambito del Fondo 394/81<sup>62</sup> di una sezione separata per la concessione di co-finanziamenti a fondo perduto fino al 50% in favore delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati del menzionato Fondo 394/81;</u></li> </ul>	La deroga al codice degli appalti pubblici si applica <u>fino al 31 dicembre 2020</u> .  Inoltre, con riferimento alle misure per il potenziamento dell'assistenza ai cittadini italiani all'estero in situazione di difficoltà, l'articolo in commento ha autorizzato, <u>fino al 31 luglio 2020</u> , l'erogazione dei sussidi <sup>63</sup> .  Infine, le agevolazioni previste con riferimento ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81, sono efficaci <u>fino al 31 dicembre 2020</u> .	Le modalità operative del fondo, nonché la ripartizione delle relative finalità, saranno disciplinate con decreto del MAECI, di concerto con il MEF.  Le modalità operative del fondo di garanzia costituito presso Simest S.p.A. saranno definite con una o più delibere del c.d. Comitato Agevolazioni <sup>64</sup> .

<sup>61</sup> Il Fondo ha una dotazione iniziale di Euro 400.000.000 per l'anno 2020.

<sup>62</sup> Con riferimento al quale si rimanda al paragrafo "Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81" che precede.

<sup>63</sup> Come specificato anche dal *dossier* della Camera dei Deputati del 22 aprile 2020, tali sussidi, nei limiti dell'importo pari a Euro 4.000.000 per l'anno 2020, si considerano senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

<sup>64</sup> Trattasi del comitato istituito, presso Simest S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 270, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>costituzione presso Simest S.p.A. di un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi dal Fondo 394/81.</u></li> </ul> <p>In aggiunta, per snellire e velocizzare le modalità di affidamento dei contratti di forniture, lavori e servizi relativi alle attività di cui sopra, è previsto, altresì, che ci si possa avvalere delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, del codice dei contratti pubblici.</p> <p>Inoltre, ai sensi della norma in commento è previsto che, fino al 31 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 nonché i cofinanziamenti e le garanzie concesse ai sensi della norma in commento del Decreto Cura Italia possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti cc.dd. <i>de minimis</i>, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione Europea stabiliti ai sensi della normativa comunitaria;</li> <li>• finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla disciplina vigente relativa al Fondo 394/81.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'articolo in commento, infine, sono state introdotte nuove misure per il potenziamento dell'assistenza ai cittadini italiani all'estero in situazione di</p>		

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
			difficoltà.		
<b>Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati</b>	Art. 72-ter del Decreto Cura Italia.	<u>Imprese con sede</u> o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 <sup>65</sup> , <u>beneficiarie dei mutui agevolati concessi da Invitalia</u> (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo	Con riferimento ai mutui agevolati <u>concessi da Invitalia</u> , si prevede la possibilità di <u>sospendere, per un periodo di 12 mesi, il pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei relativi piani di ammortamento</u> <sup>66</sup> . È prevista, altresì, la possibilità di <u>sospendere, per un periodo di 12 mesi, il pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.</u>	31 dicembre 2020	I soggetti beneficiari dei mutui agevolati previsti ai sensi della norma in commento, devono presentare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate a Invitalia entro il 2 maggio 2020.

<sup>65</sup> Ovvero i comuni di (a) Bertinico, (b) Casalpusterlengo, (c) Castelgerundo, (d) Castiglione D'Adda, (e) Codogno, (f) Fombio, (g) Maleo, (h) San Fiorano, (i) Somaglia, (l) Terranova dei Passerini; (m) Vò.

<sup>66</sup> I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

Misura	Fonte	Destinatari	Contenuto della previsione	Durata della misura	Indicazioni operative
		sviluppo d'impresa).			





<b>Decreto Cura Italia</b>	Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “ <i>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ”, disponibile al seguente <a href="#">link</a> .
<b>Decreto Liquidità</b>	Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “ <i>Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali</i> ”, disponibile al seguente <a href="#">link</a> .
<b>Decreto Rilancio</b>	Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “ <i>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ”, disponibile al seguente <a href="#">link</a> .

Per maggiori informazioni:  
[Covid19@belex.com](mailto:Covid19@belex.com)

